

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### DISEGNO DI LEGGE

**N. 208 - parte I**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione,  
COCCO

il 20 maggio 2026

Disposizioni ordinamentali in materia di organizzazione e personale della Regione  
e degli enti del sistema Regione

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge introduce disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate alla razionalizzazione dell'assetto organizzativo della Regione e degli enti del sistema Regione, mediante la soppressione delle strutture ritenute non più necessarie e la semplificazione di quelle esistenti, nell'ottica di rendere l'azione amministrativa maggiormente efficiente, trasparente e orientata al conseguimento dei risultati.

A parte quanto emerge dalla relazione tecnico-finanziaria, la riduzione di spesa potenziale determinata dalla soppressione delle già menzionate strutture è quantificabile, a regime, nell'importo di euro 2.082.143,32.

L'intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione della struttura amministrativa regionale e risponde all'esigenza di rafforzare la capacità dell'Amministrazione di perseguire in modo efficace gli obiettivi programmatici della Giunta regionale, attraverso una più razionale distribuzione delle competenze, il potenziamento delle funzioni di coordinamento e la valorizzazione delle professionalità interne.

La proposta normativa è altresì diretta a favorire una maggiore integrazione tra le strutture amministrative, riducendo sovrapposizioni funzionali e duplicazioni organizzative che possono incidere negativamente sulla tempestività e sulla qualità dell'azione amministrativa. L'obiettivo perseguito è quello di rendere la "macchina amministrativa" regionale maggiormente funzionale alle esigenze dei cittadini, degli enti locali e dei soggetti destinatari dell'azione pubblica, accrescendo il valore pubblico generato.

La proposta normativa, attraverso la garanzia di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa regionale, persegue inoltre l'obiettivo di conseguire un significativo risparmio di spesa, come precisato nella relazione di quantificazione degli oneri finanziari.

Il presente disegno di legge è stato predisposto dalla Direzione generale della Presidenza, d'intesa con la Direzione generale del personale e riforma della Regione, sentito il Segretario generale ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2024, n. 44/44 (Soppressione dell'Unità di progetto PNRR Sardegna, dell'Ufficio speciale di Statistica della Regione, dell'Ufficio speciale del Controllo strategico dell'Amministrazione regionale e dell'Ufficio speciale del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'Amministrazione regionale. L.R. n. 31/1998, art. 13, commi 7-bis e 7-ter. Indirizzi per la riforma della L.R. n. 10/2021).

Di seguito si illustra il contenuto dei singoli articoli.

All'articolo 1 si dispone la soppressione del Comitato per la legislazione e l'amministrazione istituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 1 del 1977, alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 7 del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016). La conseguente abrogazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 26-bis della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) trova collocazione in un apposito articolo dedicato alle abrogazioni.

All'articolo 2 si modifica il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), prevedendo che l'ufficio del controllo interno di gestione operi presso il Segretariato generale della Regione.

La modifica si giustifica in ragione delle funzioni attribuite al Segretario generale di sovrintesa alla gestione dei piani, dei programmi e dei progetti regionali, nonché di indirizzo, monitoraggio e verifica dei risultati dell'azione amministrativa, mediante l'esercizio delle funzioni di controllo strategico e di controllo di gestione.

La contestuale abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 e dell'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1998 è prevista nell'articolo 25 dedicato alle disposizioni abrogative.

All'articolo 3 si prevede:

- al comma 1, si dispone la soppressione dei dipartimenti istituiti dal Capo II della legge regionale n. 10 del 2021. Conseguentemente si prevede l'espunzione dall'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021 di tutti i riferimenti ai dipartimenti, nonché dalla legge regionale n. 31 del 1998, al fine di rimuovere dall'ordinamento giuridico l'intera catena normativa. Le conseguenti abrogazioni sono state collocate nell'articolo dedicato alle abrogazioni;
- al comma 2, si dispone la soppressione del servizio studi regionale istituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2021. Le conseguenti abrogazioni sono state collocate nell'articolo dedicato alle disposizioni abrogative.

All'articolo 4 si prevedono alcune disposizioni in materia di dirigenza.

Al comma 1 si interviene modificando la lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998, al fine di confermare, anche nell'ambito del nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale, caratterizzato dall'introduzione della figura del Segretario generale, il ruolo del direttore generale quale organo di vertice amministrativo del ramo dell'amministrazione cui fa Capo, ovvero, nel caso di più direzioni generali, della struttura di appartenenza. La modifica è altresì finalizzata a ribadire la natura fiduciaria dell'incarico di Direttore generale e lo stretto rapporto intercorrente tra tale figura e l'organo politico di riferimento, in coerenza con le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo attribuite alla dirigenza apicale.

La disposizione è volta, pertanto, a rendere applicabile il meccanismo di spoil system, previsto dal comma 9 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, nei casi di insediamento di una nuo-

va Giunta regionale. Fuori dalle sopra indicate ipotesi espressamente previste dalla legge, non è ammessa la possibilità di revoca ad nutum dell'incarico di Direttore generale.

Al comma 2 si prevede di modificare l'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, prevedendo che gli incarichi dirigenziali, in conformità alla normativa statale vigente (articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni, abbiano una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. Viene anche precisato che la durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato o con il termine di durata del comando, ai sensi dell'articolo 40, comma 2.

Inoltre, si stabilisce, in coerenza con l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che i dirigenti del ruolo unico regionale privi di incarico svolgono, su richiesta del Segretario generale e in misura non superiore alle tre unità, funzioni di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

Al comma 3 si introduce nell'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, il comma 2-bis, al fine di disciplinare, in via eccezionale e derogatoria rispetto a quanto previsto dal comma 2, le ipotesi in cui sia preventivamente noto che l'assenza del Direttore generale si protrarrà per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.

In tali casi, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore competente per materia, può conferire al Segretario generale l'incarico di sostituire il Direttore generale per l'intera durata dell'assenza programmata, qualora ricorrano specifiche ed eccezionali esigenze organizzative. Tali esigenze devono essere puntualmente esplicitate e adeguatamente motivate.

Al comma 4 viene aggiunto il comma 3-bis all'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998. Si estende la disciplina già prevista per l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro) e per l'Agenzia Sardegna ricerche all'articolo 5, comma 6, della legge regionale 5 agosto 2015, n. 20 (Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)), a tutti i direttori generali degli enti del sistema Regione, prevedendo che i relativi contratti di diritto privato abbiano una durata non superiore al novantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento del Presidente della Regione. Si prevede che tale regola trovi applicazione anche in deroga alla specifica disciplina dei singoli enti del sistema Regione (pur disponendosi anche modifiche singolari al comma 7). Tale clausola, a parere della Corte costituzionale (ordinanza n. 24 del 2016) è in grado di prevalere sulla disciplina speciale dei singoli enti. Rimane ferma la non applicazione agli enti del sistema Regione del sistema dello spoil system relativo all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, per cui l'attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

Al comma 5 si propone la modifica della rubrica dell'articolo 40, sostituendo la parola "Mobilità" con la parola "Comando", raccordandolo con la disposizione normativa contenuta nell'articolo medesimo.

Al comma 6 è introdotto il comma 4-quinquies dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, con il quale si stabilisce che il personale qualificato del Centro regionale di programmazione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), e successive modifiche ed integrazioni, costituisce un'autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto unico di contrattazione regionale.

Tale area è distinta, in ragione della peculiarità delle funzioni svolte presso il Centro regionale di programmazione, sia dall'area dirigenziale sia da quella del restante personale dipendente dell'Amministrazione regionale. La disposizione chiarisce, pertanto, che l'immissione in ruolo del suddetto personale non comporta l'acquisizione della qualifica dirigenziale.

La previsione deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 20 del presente disegno di legge, che modifica l'articolo 28, comma 5, della legge regionale n. 17 del 2021, prevedendo che l'insediamento nel ruolo speciale avvenga, analogamente a quanto disposto per la stabilizzazione degli esperti qualificati del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), previo espletamento di una procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata all'accertamento positivo delle attività svolte e della qualificazione professionale maturata dal personale interessato.

Il medesimo articolo 20 interviene inoltre sul periodo successivo del citato comma 5 dell'articolo 28, sostituendo il riferimento all'area dirigenziale con il rinvio alla nuova area autonoma e separata di contrattazione di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998. In forza di tale previsione, il trattamento economico in godimento continua ad applicarsi fino alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo di lavoro. La norma non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale in ragione di quanto previsto dall'ultimo periodo del menzionato comma 5.

Al comma 7 viene aggiunta la lettera j-bis) al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021, prevedendo che il Segretario generale ha la facoltà, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, di delegare, con atto scritto e motivato e per un periodo di tempo limitato, determinate attività, rientranti nelle funzioni di cui alla lettera h), ad esclusione della proposta di adozione delle misure disciplinari, e alla lettera i) dello stesso comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021, ai dirigenti del ruolo unico del sistema Regione competenti per materia.

Si prevede inoltre la modifica del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021, prevedendo che l'incarico del Segretario generale non possa durare oltre il quarantacinquesimo giorno successivo dalla data di insediamento del Presidente della Regione.

Viene altresì modificato il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021, riducendo da novanta a quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Presidente della Regione, il termine entro il quale l'incarico di Segretario generale può essere confermato, revocato, modificato o rinnovato.

La modifica è finalizzata a coordinare la disciplina relativa all'incarico del Segretario generale con il meccanismo di spoil system previsto dall'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, ai sensi del quale i direttori generali devono essere confermati o revocati entro novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale. In tale prospettiva, l'anticipazione del termine relativo al Segretario generale risponde all'esigenza di assicurare la tempestiva presenza di tale figura nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento connesse ai procedimenti di conferma o rinnovo degli incarichi dirigenziali.

Infine, viene aggiunto un periodo alla fine del comma 8-bis della legge regionale n. 10 del 2021, stabilendo che, nel caso di esercizio delle funzioni di Segretario generale da parte del sostituto, a questi compete la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico, più favorevole, spettante in relazione al periodo di durata della sostituzione.

Al comma 8 si prevedono alcune modifiche conseguenti a quanto previsto dal comma 3, ossia all'adeguamento della durata degli incarichi di direttore generale degli enti del sistema Regione, modifiche la disciplina istitutiva degli stessi.

All'articolo 5 si disciplina il sistema di valutazione della performance del personale dirigente e dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti del sistema Regione. La disposizione riconduce la disciplina della valutazione della performance nell'ambito del potere organizzativo e datoriale dell'Amministrazione, in coerenza con quanto previsto anche in altre Regioni, comprese alcune Re-

gioni a statuto speciale. A tal fine, si prevede che il sistema sia definito mediante apposito atto di indirizzo della Giunta regionale, cui farà seguito l'adozione delle relative linee guida operative da parte della medesima Giunta, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale, sentito il Segretario generale, in considerazione del ruolo allo stesso attribuito e quale soggetto direttamente coinvolto nelle attività di programmazione, coordinamento e controllo strategico.

La disposizione reca altresì una disciplina transitoria volta ad assicurare la continuità del sistema di valutazione. In particolare, pur prevedendosi l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 8-bis, della lettera a) del comma 3 dell'articolo 34 e del comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 31 del 1998, il comma 3 stabilisce che, fino all'approvazione del nuovo atto di indirizzo e delle relative linee guida operative, continui ad applicarsi il previgente sistema di valutazione di fonte contrattuale.

La norma si colloca nell'ambito della competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale regionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna, risultando coerente con i principi dell'ordinamento statale e con le discipline adottate da altre Regioni a statuto speciale.

La presente norma non comporta maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

All'articolo 6 si modifica il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, ridefinendo la disciplina relativa al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, in conformità ai principi desumibili dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La modifica si rende necessaria anche alla luce dei differenti orientamenti interpretativi emersi in sede giurisprudenziale in ordine alla nozione di "soggetto esterno". A tal fine, la disposizione prevede espressamente che il requisito dell'estraneità deve essere riferito esclusivamente al ruolo unico della dirigenza del sistema Regione.

Ne consegue che la qualifica di soggetto esterno sussiste anche nei confronti del personale appartenente al sistema Regione che, pur essendo dipendente dell'Amministrazione o degli enti del sistema regionale, non rivesta la qualifica dirigenziale.

All'articolo 7 si prevede il trasferimento, a domanda, del personale del Corpo forestale in assegnazione presso la direzione generale della protezione civile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2011, n. 43/24 (Definizione dell'assetto organizzativo della Direzione generale della Protezione civile e modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale).

All'articolo 8 viene sostituito l'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), al fine di aggiornare la disciplina relativa alle modalità di assunzione del personale appartenente alla qualifica di "ispettore ufficiale forestale e di vigilanza ambientale", attualmente denominato "Commissario" in coerenza con quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalle deliberazioni della Giunta regionale intervenute in materia.

L'intervento normativo è volto ad adeguare la disciplina vigente ai più recenti assetti ordinali, sia sotto il profilo procedurale sia con riferimento ai requisiti di accesso e ai titoli di studio richiesti, assicurando maggiore coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e dell'organizzazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

All'articolo 9 sono previste disposizioni in materia di personale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Più precisamente, viene stabilito che, per l'esecuzione delle attività istituzionali il personale dell'Agenzia FoReSTAS che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è temporaneamente assegnato ad Ente acque della Sardegna (ENAS) può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli del medesimo ente, mediante passaggio di-

retto tra enti del sistema Regione. A tal fine, la capacità assunzionale liberata presso l'Agenzia FoRE-STAS è attribuita ad ENAS in via compensativa e limitatamente alle unità trasferite, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari e normativi vigenti in materia di personale.

All'articolo 10 si prevede la modifica del comma 2, dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)), con riferimento al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale. L'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 27 del 2011 dispone che il fondo eroghi una rendita vitalizia determinata al 31 dicembre 2011 secondo i criteri dell'articolo 4 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale) e viene fatto un riferimento generico alla retribuzione annua come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del codice civile. Con la modifica normativa proposta si vuole specificare che la prestazione dovuta dovrà essere rapportata alle retribuzioni per le quali si è versata la relativa contribuzione. La proposta serve a dare certezza sulle modalità applicative alla norma, riconoscendole il significato già definito con interpretazione costante data dall'ufficio. L'applicazione del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 27 del 2011, seguendo l'attuale significato letterale, avrebbe l'effetto di creare un incongruente squilibrio economico finanziario nella gestione fondo che risulterebbe esposto, a fronte di contribuzioni inalterate, a costi aggiuntivi rilevanti rispetto a quelli calcolati in base ai criteri della legge regionale n. 15 del 1965. Inoltre, applicando diversamente la disposizione in questione verrebbe contraddetto totalmente l'obiettivo perseguito dal legislatore regionale all'articolo 1 della stessa legge regionale ossia l'intento di contenere i costi relativi al mantenimento in salute del bilancio del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale (FITQ). La norma non incide sui diritti quesiti degli interessati e non comporta nuovi oneri finanziari.

All'articolo 11 vengono introdotte alcune disposizioni in materia di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa degli enti del sistema Regione. Al comma 1, si effettua una modifica alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 2023, n. 7 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti), prevedendo che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge negli enti del sistema Regione è effettuato dai rispettivi collegi dei revisori dei conti. Al comma 2, viene sostituito il comma 4 dell'articolo 65 della legge regionale n. 31 del 1998, stabilendo che le procedure negoziali per la contrattazione integrativa prevedono che, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, la compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio sia accertata dal collegio dei revisori dei conti con il supporto dell'ufficio del controllo interno di gestione.

All'articolo 12, comma 1, viene apportata una modifica all'articolo 115 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), e successive modifiche ed integrazioni, aggiungendo il comma 4-bis. La norma prevede che le funzioni di revisione sulla gestione del FITQ, quali previste, ove compatibili, dall'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2023 e meglio specificate con deliberazione della Giunta regionale, sono esercitate da un Collegio dei revisori. Inoltre, si stabilisce che tali funzioni sono attribuite al Collegio dei revisori dei conti istituito ai sensi della legge regionale n. 7 del 2023, salvo che, la Giunta regionale, con proprio motivato atto di indirizzo, ravvisi la necessità in relazione alla specificità e complessità delle attività da svolgere, di affidarlo ad un distinto Collegio dei revisori appositamente costituito. Infine, la norma prevede che, in ipotesi di attribuzione al collegio dei revisori di cui alla legge regionale n. 7 del 2023, il compenso attualmente percepito da ciascun componente può essere incrementato in misura non superiore al 20 per cento. Nel caso di collegio appositamente costituito, il compenso complessivo non potrà essere superiore euro 50.000 annui, comprensivi di oneri previdenziali e IVA. Al comma 2, viene sostituita la lettera e) del comma 2 dell'articolo 116 della legge regionale n. 9 del 2023, che disciplina la composizione del Comitato paritetico del FITQ, prevedendo due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in servizio iscritto al FITQ e due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in quiescenza già iscritto al FITQ.

All'articolo 13 si prevede di non procedere con il rimborso degli oneri relativi ai permessi obbligatori degli amministratori che sono dipendenti regionali e degli enti locali. La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), e successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto un'importante innovazione in materia di oneri relativi ai permessi retribuiti degli amministratori, prevedendo che sono oggetto di rimborso anche quelli fruiti dagli amministratori lavoratori dipendenti degli enti locali. In precedenza, per tutti gli amministratori dipendenti della pubblica amministrazione non era previsto il rimborso degli oneri relativi ai permessi retribuiti, dovendo gli enti locali procedere al rimborso esclusivamente per i permessi fruiti da dipendenti di datori di lavoro privati e di enti pubblici economici. Con questo emendamento agli amministratori dei comuni sardi, secondo la competenza di cui all'articolo 3 dello Statuto, si applica la disciplina previgente. Viene anche estesa ai componenti dei consigli provinciali e dei consigli metropolitani la disposizione del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2023, che eleva da 24 a 48 ore i permessi previsto dall'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni.

All'articolo 14 viene modificato il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale n. 17 del 2021. In particolare, dopo il primo periodo è inserita una nuova disposizione che prevede che l'inserimento nel ruolo speciale ad esaurimento del personale qualificato, in servizio presso il Centro regionale di programmazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), e successive modifiche ed integrazioni, avvenga previo espletamento di una procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata all'accertamento positivo delle attività svolte e della qualificazione professionale maturata dal personale interessato.

La disposizione è volta a garantire che l'immissione nel ruolo speciale avvenga sulla base di una verifica selettiva delle competenze e dell'esperienza effettivamente acquisite nello svolgimento delle funzioni attribuite presso il Centro regionale di programmazione.

Viene inoltre modificato il terzo periodo del medesimo comma 5, prevedendo che il trattamento giuridico ed economico del personale interessato sia disciplinato dallo specifico contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale qualificato del Centro regionale di programmazione, riconducibile all'autonoma e separata area di contrattazione prevista dal comma 4-quinquies dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, introdotto dall'articolo 4 del presente disegno di legge.

All'articolo 15 vengono inseriti i commi 3-bis e 3-ter all'articolo 119 della legge regionale n. 9 del 2023. Si prevede l'estensione ai dipendenti iscritti al FITQ dell'Istituto superiore regionale etnografico della Sardegna (ISRE) del medesimo trattamento previdenziale integrativo previsto per i dipendenti dell'amministrazione regionale dal Capo III della legge regionale n. 27 del 2011. Si prevede contestualmente la soppressione del FITQ dell'ISRE e che l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al FITQ costituito presso l'amministrazione regionale, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e ne acquisisce le risorse finanziarie.

L'amministrazione regionale dispone di un'apposita struttura organizzativa, idonea nell'entità delle risorse umane e strumentali nonché nel livello di specializzazione richiesto a gestire la complessità del FITQ dei dipendenti della Regione; tale struttura è già dotata di strumenti informatici aggiornati e particolarmente onerosi, tali da poter fare fronte, senza ulteriori aggravii di processi e risorse, anche alla gestione del fondo ISRE che non appare impattante rispetto agli ordinari processi già gestiti. Al contrario gli uffici e le risorse informatiche dell'ISRE sono in grado di garantire solo in minima parte la gestione del fondo. Il comma 2 prevede che le disposizioni aggiunte si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 16 si prevede che ai componenti della Commissione paritetica di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, non dipendenti dell'amministrazione regionale, spetta l'indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1 della legge 2 agosto 2002, n. 183 (Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a

statuto speciale), comprensiva della partecipazione alle riunioni e delle connesse attività di studio e consulenza. A tali componenti spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista sempre dal Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale. Conseguentemente, al comma 8 dell'articolo 27, viene abrogato il comma 34 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008).

All'articolo 17, comma 1, si prevede l'introduzione dell'articolo 26-ter, nella legge regionale n. 32 del 1988, che disciplina l'Ufficio del cerimoniale e di rappresentanza del Presidente. Viene soppressa la figura autonoma del Capo dell'Ufficio del cerimoniale, che viene attribuita al Capo di gabinetto del Presidente. La conseguente abrogazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 26-bis della legge regionale n. 32 del 1988 trova collocazione in un apposito articolo dedicato alle abrogazioni.

All'articolo 18 si disciplina l'Ufficio della Regione in Roma. L'intervento normativo si rende necessario a seguito della deliberazione della Giunta regionale 11 agosto 2015, n. 41/8 (Disegno di legge concernente "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi"), che ha disciplinato lo strumento del "Taglialeggi", finalizzato ad avviare una periodica riduzione del numero dei provvedimenti normativi regionali. Il disegno di legge sopra citato è stato approvato con la legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina di tale strumento normativo è dettata dall'articolo 4 (Disegno di legge per la riduzione del numero delle leggi).

In particolare, il comma 4 dell'articolo 4 statuisce che "In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni di leggi regionali relative al periodo dal 1949 al 1969 elencate nell'allegato A". In questo elenco, per errore, è stata inserita anche la legge regionale 17 gennaio 1956, n. 1 (Istituzione di un ufficio della Regione Sarda in Roma), che quindi ora risulta abrogata.

Per principio generale del nostro ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, non può determinarsi alcuna reviviscenza di leggi e disposizioni già abrogate. Dal momento che la legge regionale 17 gennaio 1956, n. 1 presenta una parte normativa ancora attuale, essa necessita del recepimento in una nuova legge che provveda a ricostituire l'ufficio e disciplinare in maniera snella le modalità organizzative dell'ufficio stesso della Regione Sardegna in Roma, rinviando il compito di dettare una disciplina di dettaglio alla Giunta regionale.

All'articolo 19 sono raccolte le abrogazioni:

- al comma 1 viene abrogato l'articolo 67 della legge regionale n. 12 del 1985, che disciplina il funzionamento del Centro regionale di programmazione;
- il comma 2 prevede l'abrogazione delle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 26-bis della legge regionale n. 32 del 1988, che disciplinano il Comitato per la legislazione e l'amministrazione e l'Ufficio del cerimoniale della Regione;
- al comma 3, ai fini dell'attuazione della soppressione dei dipartimenti, vengono abrogati il comma 1 bis dell'articolo 12, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell'articolo 13 e l'articolo 23 bis della legge regionale n. 31 del 1998; la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 e l'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2021; e la lett. a) del comma 1, dell'articolo 104 della legge regionale n. 9 del 2023;
- al comma 4 stabilisce l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 e l'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1998, sul controllo interno di gestione;
- il comma 5, in attuazione della soppressione del servizio studi regionale prevede l'abrogazione dell'articolo 14-bis della legge regionale n. 31 del 1998 e dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2021;
- il comma 6 abroga il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 8-bis, la lettera a) del comma 3 dell'articolo 34 e il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 31 del 1998, della data di approvazione delle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo 5, sul sistema di valutazione della performance del personale dirigente e dipendente;
- al comma 7 viene abrogato il comma 34 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, che prevede la disciplina sul rimborso spese per i componenti della Commissione paritetica di cui

- all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, che viene sostituita dalle disposizioni dell'articolo 25;
- al comma 8 si prevede l'abrogazione del comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012, che prevede la riduzione nella misura del 10 per cento delle indennità corrisposte ai componenti degli uffici di gabinetto del Presidente e degli Assessori della Regione di cui alla legge regionale n. 32 del 1988, al personale degli uffici ausiliari degli organi di direzione politica di cui al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2002, e al portavoce del Presidente e ai componenti dell'Ufficio stampa di cui al comma 1 dell'articolo 11, della legge regionale n. 3 del 2009;
  - Al comma 9, è prevista l'abrogazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, e dell'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2016, che disciplinano l'analisi di impatto della regolazione (AIR);
  - il comma 10 stabilisce l'abrogazione della legge regionale n. 25 del 2019, che prevede l'interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, sui dirigenti esterni;
  - al comma 11 è prevista l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2023, che impediva ai componenti del Collegio di far parte dell'elenco per l'estrazione successiva a quella dell'esercizio del mandato;
  - il comma 12 abroga l'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2025, avente a oggetto la regolazione contabile del personale in assegnazione temporanea e in riassegnazione.

All'articolo 20 è prevista la norma finanziaria.

All'articolo 21 è disciplinata l'entrata in vigore.

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**

La presente relazione tecnica illustra gli effetti di natura finanziaria previsti dalle disposizioni del disegno di legge regionale in oggetto.

**Articolo 1**

Soppressione del Comitato per la legislazione e l'amministrazione e disciplina del capo dell'ufficio del cerimoniale. Inserimento dell'articolo 26-ter della legge regionale n. 32 del 1988

Al comma 1 è soppresso il Comitato per la legislazione e l'amministrazione. Dall'attuazione della norma non si determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 2**

Controllo interno di gestione. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per effetto della disposizione vengono generati i seguenti risparmi negli stanziamenti del bilancio regionale in corso (missione 01 - programma 03), stimati con riferimento al 2026, a decorrere dal mese di luglio:

Anno 2026 € 115.368,83

Anno 2027 € 230.737,66

Anno 2028 € 230.737,66

**Articolo 3**

Soppressione dei dipartimenti e del servizio studi regionale. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021, e agli articoli 12, 13, della legge regionale n. 31 del 1998

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 4**

Disposizioni in materia di dirigenza. Modifiche agli articoli 24, 28, 30, 33, 40 e 58 della legge regionale n. 31 del 1998 e all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d) del comma 7 (esercizio delle funzioni sostitutive del Segretario generale) i cui eventuali oneri saranno sostenuti nei limiti dello stanziamento del fondo per la retribuzione di sostituzione (cap. SC01.5045 missione 01 programma 10).

## Articolo 5

## Sistema di valutazione della performance del personale dirigente e dipendente

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 6

## Dirigenti esterni. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 7

## Norme in materia di personale della protezione civile

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 8

Assunzione del personale con qualifica di ispettore ufficiale forestale e di vigilanza ambientale.  
Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 1985

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 9

## Norme in materia di personale dell'Agenzia Forestas

Al comma 1 si prevede l'inquadramento nei ruoli ENAS, di lavoratori assegnati in via temporanea dall'Agenzia Forestas. Agli oneri derivanti dall'applicazione della norma, stimati in euro 446.800 per l'anno 2026 (con decorrenza dal mese di luglio), euro 893.600 per l'anno 2027 ed euro 893.600 per l'anno 2028, al lordo degli oneri riflessi e degli oneri accessori connessi alla gestione del personale, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse allocate a titolo di contributo di funzionamento a favore dell'Agenzia Forestas, con contestuale destinazione delle stesse all'Ente acque della Sardegna (Enas).

I predetti oneri riguardano le seguenti unità di personale e i seguenti oneri stimati, con riferimento al 2026, a decorrere dal mese di luglio:

Tipologia	Unità
Cat. B	21
Totale unità	21
Spesa 2026	541.843,27
Spesa 2027	1.083.686,54

Spesa 2028	1.083.686,54
------------	--------------

La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza regionale in quanto il maggior onere sostenuto dall'Enas è compensato dalla pari riduzione degli oneri sostenuti dall'Agenzia Forestas.

#### Articolo 10

Modifica del comma 2, dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 11

Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa degli enti del sistema Regione. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 2023, n. 7 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti) e all'articolo 65 della legge regionale n. 31 del 1998

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 12

Comitato paritetico e Collegio dei revisori del FITQ.  
Modifiche agli articoli 115 e 116 della legge regionale n. 9 del 2023

L'attuazione della disposizione di cui al comma 1, che prevede l'attribuzione delle funzioni di revisione contabile del Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza (FITQ) a un Collegio dei revisori, può comportare due differenti ipotesi di onere:

- 1) nel caso in cui le funzioni vengano esercitate dal medesimo Collegio dei revisori dei conti della Regione Autonoma della Sardegna, con l'attribuzione di specifiche competenze aggiuntive riferite alla gestione del Fondo, l'onere stimato è pari a euro 30.000 annui, calcolato ipotizzando un incremento del 20 per cento del compenso attualmente percepito dai componenti del Collegio, oltre a una maggiorazione del 20 per cento per il Presidente, comprensiva di oneri riflessi e IVA;
- 2) nel caso in cui, in ragione della specificità e complessità delle attività del FITQ, si ritenga necessario istituire un Collegio dei revisori dedicato esclusivamente al Fondo, la spesa massima è quantificata in euro 50.000 annui, comprensivi di oneri previdenziali e IVA stimati, con riferimento al 2026, a decorrere dal mese di luglio, in euro 25.000,00.

Il comma 2 non comporta maggiori oneri.

#### Articolo 13

Disposizioni in materia di amministratori locali.  
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2023

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 14

Ruolo speciale ad esaurimento del personale qualificato, in servizio presso il Centro regionale di programmazione. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 17 del 2021

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in considerazione del fatto che l'ultimo periodo dell'art. 28 comma 5 della Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17 prevede che «il contratto collettivo regionale di lavoro definisce, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il trattamento economico del personale qualificato».

#### Articolo 15

##### FITQ ISRE. Modifiche all'articolo 119 della legge regionale n. 9 del 2023

All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del fatto che la disposizione prevede il trasferimento nella specifica contabilità del F.I.T.Q. regionale dei medesimi oneri del F.I.T.Q. dell'ISRE.

#### Articolo 16

##### Disposizioni in materia di componenti esterni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna

La disposizione prevede una indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1 della legge 2 agosto 2002, n. 183 (Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale), comprensiva della partecipazione alle riunioni e delle connesse attività di studio e consulenza. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista sempre dal CCRL per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Nel sito istituzionale del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri è specificato che "Ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2002, n. 183, recante "Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche stabilite dagli Statuti delle regioni a statuto speciale" a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche delle regioni a statuto speciale spetta una indennità mensile stabilita con decreto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensiva della partecipazione alle riunioni e delle attività connesse allo studio e alla consulenza, nonché il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta secondo le disposizioni riguardanti i dipendenti pubblici.

Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2003, è stata fissata in euro 871,00 lorde l'indennità mensile spettante a ciascun componente di nomina statale delle Commissioni paritetiche e la somma aggiunta di euro 140,00 lorde al componente di nomina statale che riveste la carica di Presidente (articolo 1, commi 1 e 2).

Detta indennità viene corrisposta a condizione che la Commissione paritetica si riunisca almeno tre volte l'anno (art. 3, comma 2).

Dal 2015, le indennità mensili lorde per i Componenti di nomina statale e per coloro che - tra questi - assumano la carica di Presidenti sono state così rideterminate:

- per i Componenti: € 666,32;
- per i Presidenti: € 773,42.

Gli oneri sono pertanto così quantificati, prevedendo un unico componente esterno massimo in posizione di presidente:

Voce	Importo (euro)	Oneri riflessi e IRAP	Importo complessivo
Importo mensile	773,42	€ 276,33	€ 1.049,75
Importo annuo (x 12)	9.281,04	€ 3.315,93	€ 12.596,97

2026	2027	2028
€ 6.298,48	€ 12.596,97	€ 12.596,97

Ipotizzando un numero di missioni di sei all'anno:

Rimborso spese 1 viaggio	Importo (euro)
Vitto (costo 3 pasti)	115,00
Alloggio (costo 1 notte)	200,00
Trasporto aereo (Cagliari – Roma A/R)	147,87
Costo trasporto da e per aeroporto A/R Cagliari	54,00
Costo trasporto da e per aeroporto A/R	113,60
Totale	630,47
x 6 viaggi anno	3.782,82

Il costo complessivo è così stimato prevedendo con riferimento al 2026, la decorrenza dal mese di luglio:

2026	2027	2028
8.189,90	16.379,79	16.379,79

Totale 40.949,48

#### Articolo 17

Capo dell'Ufficio del cerimoniale. Inserimento dell'articolo 26-ter della legge regionale n. 32 del 1988

È prevista l'istituzione dell'ufficio di cerimoniale quale struttura amministrativa incardinata presso la Presidenza. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.

#### Articolo 18

Ufficio della Regione in Roma

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 19

## Abrogazioni

I commi 1 - 7 non comportano oneri finanziari.

Il comma 8 prevede una spesa massima stimata in euro 451.881,30, per esercizio il 2026, 2027 e 2028 e a regime, ipotizzando che tutti gli addetti siano in posizione apicale, di cui euro 317.116,00 rappresentano l'indennità di gabinetto, euro 107.819,44 gli oneri contributivi ed euro 26.954,86 la quota IRAP. La disposizione non determina maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto le somme sono già stanziare sul Bilancio della Regione (Missione 01 – Programma 01 – Titolo 01), anche in considerazione degli effetti finanziari connessi alla sottoscrizione del Contratto collettivo regionale di lavoro 2022-2024.

2026	2027	2028
451.881,30	451.881,30	451.881,30

Totale 1.355.643,9

I commi 9 - 12 non comportano oneri finanziari.

## Articolo 20

## Disposizioni finanziarie

La norma contiene le disposizioni di copertura finanziaria.

## Articolo 21

## Entrata in vigore

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI**

Il presente disegno di legge non prevede oneri amministrativi aggiuntivi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti.

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DIGITALE**

A tutte le disposizioni contenute nel presente disegno di legge si darà attuazione con le piattaforme informatiche presenti nell'Amministrazione regionale.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Soppressione del Comitato per la legislazione e l'amministrazione

1. È soppresso il Comitato per la legislazione e l'amministrazione istituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016).

### Art. 2

Controllo interno di gestione. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è sostituito dal seguente:

"2. Per l'attuazione del controllo interno di gestione è istituito un apposito ufficio che opera presso il segretariato generale della Regione."

### Art. 3

Soppressione dei dipartimenti e del servizio studi regionale. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021 e all'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Ai fini della soppressione dei dipartimenti introdotti dal Capo II della legge regionale n. 10 del 2021, all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1 sono sopresse le parole "dei dipartimenti e";
- 2) alla lettera d) del comma 3 sono sopresse le parole "dipartimenti e";
- 3) alla lettera f) del comma 3 sono sopresse le parole "ai dipartimenti e" e le parole: "dei dirigenti di dipartimento,";

- 4) alla lettera h) del comma 3 sono soppresse le parole "ai dipartimenti e";
- 5) alla lettera j) del comma 3 sono soppresse le parole "ad ogni dipartimento ed";
- 6) al comma 8-bis sono soppresse le parole "il direttore di dipartimento o" e le parole: "al direttore di dipartimento più anziano secondo l'età o, subordinatamente,".

2. Per la finalità di cui al comma 1, all'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1 sono soppresse le parole ", dipartimenti";
- 2) al comma 2 sono soppresse le parole "e soggette ai poteri di direzione, coordinamento e controllo dei dipartimenti";
- 3) al comma 6 le parole: "Ai dipartimenti, alle direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "Alle direzioni generali".

3. È soppresso il Servizio studi regionale istituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2021.

#### Art. 4

Disposizioni in materia di dirigenza. Modifiche agli articoli 24, 28, 30, 33, 40 e 58 della legge regionale n. 31 del 1998 e all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"a) rappresenta il vertice amministrativo del ramo dell'amministrazione cui fa capo o, nel caso di più direzioni generali, della struttura di appartenenza, e il relativo incarico ha natura fiduciaria. Collabora con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;".

2. All'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:  
"3-bis. Le funzioni di direttore generale o le funzioni ad esse equiparate nelle amministrazioni del sistema regione sono attribuite per un periodo non inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni esclusivamente se coincide con il conseguimento

- del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato o con il termine di durata del comando ai sensi dell'articolo 40, comma 2";
- b) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "L'attribuzione delle funzioni non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni ed è deliberata entro la scadenza.";
  - c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:  
"7-bis. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato o con il termine di durata del comando ai sensi dell'articolo 40, comma 2.";
  - d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:  
"9-bis. I dirigenti del ruolo unico regionale, privi di incarico, possono svolgere, su richiesta del Segretario generale, funzioni di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, in numero non superiore a tre dirigenti contemporaneamente. Ai dirigenti di cui al presente comma spetta il medesimo trattamento economico previsto dal contratto collettivo regionale dei dirigenti, per la posizione di dirigente ispettore."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"2-bis. In casi eccezionali, in cui è noto che l'assenza del direttore generale deve protarsi per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi e in deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore cui fa capo la direzione generale interessata, può attribuire al Segretario generale l'incarico di sostituire il direttore generale per l'intero periodo di assenza, fornendo adeguata motivazione."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:

"3-bis. Il rapporto di lavoro dei direttori generali degli enti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, è regolato da contratti di diritto privato di durata non superiore al novantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento del Presidente della Regione. Il primo periodo trova applicazione anche in deroga alla specifica disciplina dei singoli enti del sistema Regione."

5. Nella rubrica dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, la parola "Mobilità" è sostituita

ta con la parola "Comando".

6. Dopo il comma 4-quater dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"4-quinquies. Il personale di cui all'articolo 28, comma 5, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), costituisce un'autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto, distinta dalle altre aree di cui ai commi da 4 a 4-quater. Il trattamento in godimento continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro di cui al presente comma."

7. All'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera j) del comma 3 è inserita la seguente:

"j-bis) può, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegare, con atto scritto e motivato e per un periodo di tempo limitato, determinate attività, rientranti nelle funzioni di cui alla lettera h), ad esclusione della proposta di adozione delle misure disciplinari, e alla lettera i), ai dirigenti del ruolo unico del sistema Regione competenti per materia.";

b) al comma 5, le parole: "la data di scadenza della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di insediamento del Presidente della Regione";

c) al comma 6 la parola: "novanta" è sostituita dalla parola "quarantacinque";

d) alla fine del comma 8-bis è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di esercizio delle funzioni di Segretario generale da parte del sostituto, a questi compete la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico spettante in relazione al periodo di durata della sostituzione. I relativi oneri sono sostenuti nei limiti dello stanziamento vigente per la retribuzione di sostituzione (missione 01 - programma 10 - titolo 1)."

8. Al fine del coordinamento giuridico regionale derivante da quanto previsto al comma 3:

a) al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)), le parole "e dura in carica da tre a cinque anni, prorogabili una sola volta; in fase di prima

- attuazione il direttore generale è nominato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998";
- b) al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), le parole: ", su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998";
- c) il comma 9 dell'articolo 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente: "9. Il direttore esecutivo è nominato ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998.";
- d) alla fine del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2015, n. 20 (Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)), sono aggiunte le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998";
- e) il primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), è sostituito dal seguente: "Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore al novantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento del Presidente della Regione.";
- f) al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 15 (Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna), dopo le parole: "articolo 28" sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 33".

## Art. 5

### Sistema di valutazione della performance del personale dirigente e dipendente

1. Il sistema di valutazione della performance del personale dirigente e dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti del

sistema Regione è definito nel rispetto della normativa vigente in materia, attraverso la disciplina attuativa adottata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale e previa informativa sindacale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale, sentito il Segretario generale, adotta le linee-guida che specificano il procedimento di valutazione in correlazione agli atti che definiscono il ciclo di programmazione, monitoraggio e consuntivazione della performance.

3. In attesa dell'approvazione della disciplina attuativa prevista al comma 1 e delle linee-guida di cui al comma 2, continuano a trovare applicazione le modalità di valutazione del personale dipendente e del personale di qualifica dirigenziale definite dai rispettivi contratti collettivi.

#### Art. 6

Dirigenti esterni. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il primo periodo è sostituito dal seguente:  
"Le funzioni di direttore generale possono essere conferite, motivatamente, indicando anche i criteri che fondano la scelta del soggetto, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche non rinvenibili nel ruolo unico dirigenziale del sistema Regione, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati oppure aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni o enti regionali, compresi quelli che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza uni-

- versitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.";
- b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, dalle amministrazioni di appartenenza, in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.".

#### Art. 7

##### Norme in materia di personale della protezione civile

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è temporaneamente assegnato alla direzione generale della protezione civile ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2011, n. 43/24 (Definizione dell'assetto organizzativo della Direzione generale della Protezione civile e modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale), è trasferito a domanda nella direzione generale dove presta servizio entro trenta giorni dall'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale o dal suo aggiornamento sulla base dei contingenti definiti nel medesimo piano o nel suo aggiornamento. Il trattamento economico, giuridico e previdenziale in godimento del personale trasferito è definito dalla contrattazione collettiva.

#### Art. 8

##### Assunzione del personale con qualifica di ispettore ufficiale forestale e di vigilanza ambientale (commissario). Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 1985

1. L'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Assunzione del personale con qualifica di ispettore ufficiale forestale e di vigilanza ambientale (commissario))

1. L'assunzione del personale con qualifica di

ispettore ufficiale forestale e di vigilanza ambientale (commissario) ha luogo per pubblico concorso secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), e successive modiche ed integrazioni.

2. Ai concorsi pubblici di cui al comma 1 sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, sono in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, laurea magistrale o laurea specialistica.

3. I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel bando o contestualmente, con unico avviso, per plurimi profili correlati a diverso titolo di studio, distinguendo il numero di posti per ciascun profilo e le rispettive prove.

4. L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali). In difetto di tale attribuzione il contratto individuale di lavoro eventualmente sottoscritto è risolto di diritto."

## Art. 9

### Norme in materia di personale dell'Agenzia FoReSTAS

1. Per l'esecuzione delle attività istituzionali il personale, escluso quello di qualifica dirigenziale, dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è temporaneamente assegnato all'Ente acque della Sardegna (ENAS) può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'ENAS, mediante passaggio diretto tra enti del sistema Regione. A tal fine, la capacità assunzionale e la riduzione di spesa ai fini del rispetto dei limiti di cui al comma 557 quater e seguenti dell'articolo 1 della legge 7 dicembre

2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), rilevabili presso l'Agenzia FoReSTAS, sono acquisite, previa intesa e limitatamente alle unità trasferite, da ENAS, che provvede alle assunzioni con oneri finanziari a proprio carico.

#### Art. 10

Modifica del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 27 del 2011

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)) dopo la parola "riferimento" sono aggiunte le seguenti: "alle componenti retributive sulle quali è stata calcolata la contribuzione e".

#### Art. 11

Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa degli enti del sistema Regione. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2023 e all'articolo 65 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 2023, n. 7 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti), dopo le parole "norme di legge" sono aggiunte le seguenti: ". Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge negli enti del sistema Regione è effettuato dai rispettivi collegi dei revisori dei conti".

2. Il comma 4 dell'articolo 65 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente: "4. Le procedure negoziali per la contrattazione integrativa prevedono che, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, la compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio sia accertata dal collegio dei revisori dei conti con il supporto dell'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'articolo 10.".

## Art. 12

Comitato paritetico e Collegio dei revisori del  
FITQ. Modifiche agli articoli 115 e 116 della legge  
regionale n. 9 del 2023

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 115 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) è inserito il seguente:

"4-bis. Le funzioni di revisione contabile previste dall'articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 2023, n. 7 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti), per quanto compatibili in riferimento al Fondo, sono esercitate da un Collegio dei revisori, secondo quanto meglio specificato con deliberazione della Giunta regionale. Tali funzioni possono essere attribuite al Collegio dei revisori dei conti istituito ai sensi della legge regionale n. 7 del 2023, salvo che, la Giunta regionale, con proprio motivato atto di indirizzo, ravvisi la necessità, in relazione alla specificità e complessità delle attività da svolgere, di affidarlo ad un distinto Collegio dei revisori appositamente costituito.

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 116 della legge regionale n. 9 del 2023, è sostituita dalla seguente:

"e) da due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in servizio iscritto al Fondo e da due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in quiescenza già iscritto al Fondo."

## Art. 13

Disposizioni in materia di amministratori locali.  
Modifiche all'articolo 5 della legge  
regionale n. 9 del 2023

1. Ai lavoratori dipendenti del sistema Regione e degli enti locali che ricoprono incarichi di amministrazione presso gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, non si applica la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), relativa agli oneri dei permessi retribuiti.

2 Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2023, dopo le parole: "organi esecutivi" sono inserite le seguenti: ", compresi i componenti dei consigli provinciali e dei consigli metropolitani,".

#### Art. 14

Ruolo speciale ad esaurimento del personale qualificato, in servizio presso il Centro regionale di programmazione. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 17 del 2021

1. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente:  
"L'inserimento nel ruolo speciale di cui al primo periodo, è effettuato a seguito di procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla valutazione positiva delle attività svolte e della qualificazione del suddetto personale.";
- b) le parole "con disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area dirigenziale di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "con lo specifico contratto collettivo regionale di lavoro per il personale qualificato del Centro regionale di programmazione di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998".

#### Art. 15

FITQ ISRE. Modifiche all'articolo 119 della legge regionale n. 9 del 2023

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 119 della legge regionale n. 9 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Ai dipendenti iscritti al FITQ dell'Istituto superiore regionale etnografico della Sardegna (ISRE) è garantito il medesimo trattamento previdenziale integrativo previsto per i dipendenti dell'amministrazione regionale dal Capo III della legge regionale n. 27 del 2011.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, previa deliberazione della Giunta regionale che indichi le modalità gestionali correlate al transito, il FITQ dell'ISRE è soppresso e l'esercizio delle relative

funzioni è attribuito al FITQ costituito presso l'Amministrazione regionale, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al FITQ dell'ISRE e ne acquisisce le risorse finanziarie.".

2. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 119 della legge regionale n. 9 del 2023, aggiunti dal comma 1, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 16

Disposizioni in materia di componenti esterni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna

1. Per la partecipazione della Regione alla Commissione paritetica Stato-Regione, di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), a ciascun componente della Commissione di designazione regionale, non dipendente del sistema Regione, spetta l'indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1 della legge 2 agosto 2002, n. 183 (Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale), comprensiva della partecipazione alle riunioni e delle connesse attività di studio e consulenza. Ai medesimi spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista sempre dal Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

#### Art. 17

Capo dell'Ufficio del cerimoniale. Inserimento dell'articolo 26-ter della legge regionale n. 32 del 1988

1. Dopo l'articolo 26-bis della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), è inserito il seguente:

"Art. 26-ter (Ufficio del cerimoniale e di rappresentanza del Presidente della Regione)

1. Al fine di supportare le attività di rappresentanza istituzionale del Presidente della Regione e della Giunta regionale, è istituito presso l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, l'Ufficio del cerimoniale e di rappresentanza del Presidente della Regione.

2. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del

Presidente della Regione e assicura, senza soluzione di continuità, le seguenti attività:

- a) gestione delle attività del cerimoniale del Presidente della Regione;
- b) assistenza tecnica organizzativa alle attività di rappresentanza ufficiale del Presidente della Regione;
- c) supporto, anche logistico, nell'organizzazione degli eventi istituzionali che vedono la rappresentanza del Presidente della Regione;
- d) cura e gestione dei simboli ufficiali della Regione e in particolare lo stemma, il gonfalone, le bandiere.

3. Al fine di garantire l'immediata operatività dell'Ufficio, ad esso è assegnato il personale dell'amministrazione regionale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione che svolge le attività di cui al comma 2.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è individuato il contingente organico dell'Ufficio. Il personale, assegnato ai sensi del presente comma, è selezionato tra il personale del sistema Regione tra soggetti aventi particolare competenza ed esperienza nelle funzioni di cerimoniale istituzionale.

5. Il Capo di gabinetto del Presidente della Regione svolge le funzioni di Capo dell'Ufficio del cerimoniale. In caso di assenza, impedimento o vacanza, le funzioni di Capo dell'Ufficio del cerimoniale sono esercitate dal sostituto, individuato con il decreto di cui al comma 4 tra il personale assegnato all'ufficio.

6. Al personale assegnato all'Ufficio è riconosciuta l'indennità onnicomprensiva prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) relativa agli addetti del servizio cerimoniale.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale."

## Art. 18

### Ufficio della Regione in Roma

1. L'ufficio della Regione in Roma, incaricato presso la direzione generale della presidenza, supporta il Presidente della Regione e la Giunta regionale nei compiti relativi all'attività politico-istituzionale, compresi quelli concernenti i rapporti con il Consiglio dei ministri, i ministeri, le istituzioni e gli altri organi dello Stato, nonché i

diversi organismi rappresentativi ai quali la Regione aderisce in ambito nazionale.

2. L'ufficio di cui al comma 1, con il coordinamento della direzione generale della Presidenza, contribuisce, in particolare, a curare i rapporti e i contatti con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, garantendo il collegamento tra gli uffici amministrativi centrali e quelli regionali.

3. La Giunta regionale assegna all'ufficio di cui al comma 1 le direttive necessarie.

4. Il contingente organico della Regione in Roma è determinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'amministrazione regionale vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 19

### Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 67 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (Legge finanziaria 1985).

2. Sono abrogate le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 26-bis della legge regionale n. 32 del 1988.

3. In attuazione della soppressione dei dipartimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono abrogati:

- a) il comma 1-bis dell'articolo 12, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell'articolo 13 e l'articolo 23-bis della legge regionale n. 31 del 1998;
- b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 e l'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2021;
- c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale n. 9 del 2023.

4. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 10 e l'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1998.

5. In attuazione della soppressione del Servizio studi regionale di cui all'articolo 3, comma 3, sono abrogati:

- a) l'articolo 14-bis della legge regionale n. 31 del 1998;

b) l'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2021.

6. A far data dall'approvazione delle linee-guida di cui all'articolo 5, comma 2, sono abrogati il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 8-bis, la lettera a) del comma 3 dell'articolo 34 e il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 31 del 1998.

7. Conseguentemente a quanto previsto dall'articolo 25 è abrogato il comma 34 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008).

8. È abrogato il comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Legge finanziaria 2012). Ai maggiori oneri si fa fronte con gli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale (missione 01 - programma 01 - titolo 1).

9. Sono abrogati la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 e l'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).

10. È abrogata la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 25 (Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)).

11. È abrogato il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2023.

12. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025).

## Art. 20

### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono pari a complessivi euro 575.033,17 per l'anno 2026 ed euro 1.150.066,33 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e successivi, di cui:

- a) euro 541.843,27 per l'anno 2026, ed euro 1.083.686,54 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e successivi, con riferimento all'articolo 9, comma 1 (missione 09 - programma 04 - titolo1);
- b) euro 25.000 per l'anno 2026 ed euro 50.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e successivi, con riferimento all'articolo-

- lo 12, comma 1 (missione 01 - programma 03 - titolo 1);
- c) euro 8.189,90 per l'anno 2026 ed euro 16.379,79 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e successivi, con riferimento all'articolo 16 (missione 01 - programma 01 - titolo 1).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

- a) quanto alla lettera a), per gli anni 2026, 2027 e 2028, mediante le variazioni di bilancio di cui al comma 4;
- b) quanto alla lettera b) e alla lettera c), per i medesimi anni 2026, 2027 e 2028, mediante pari riduzione di quota parte delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, e all'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1998, abrogata all'articolo 27, comma 4, della presente legge, iscritte in conto della missione 01, programma 03; titolo 1 del bilancio regionale 2026-2028.

3. A decorrere dall'anno 2029 ai suddetti oneri si provvede mediante pari utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative norme di attuazione.

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2026-2028 sono introdotte le seguenti variazioni:  
SPESA

in aumento

missione 09 - programma 04 - titolo 1		
2026	euro	541.843,27
2027	euro	1.083.686,54
2028	euro	1.083.686,54

missione 01 - programma 01 - titolo 1		
2026	euro	8.189,90
2027	euro	16.379,79
2028	euro	16.379,79

missione 20 - programma 01 - titolo 1		
2026	euro	82.178,93
2027	euro	164.357,87
2028	euro	164.357,87

in diminuzione

missione 01 - programma 03 - titolo 1		
2026	euro	90.368,83
2027	euro	180.737,66
2028	euro	180.737,66

missione 09 - programma 02 - titolo 1		
2026	euro	541.843,27
2027	euro	1.083.686,54
2028	euro	1.083.686,54

#### Art. 21

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).